



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 519/2026
ALFREDO GUARDIANO		UP - 19/03/2026
FEDERICO MARIA MERIGGI		R.G.N. 1443/2026
LUCIANO CAVALLONE		
PIERANGELO CIRILLO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Torino – per quanto qui di interesse – aveva condannato [REDACTED] per il reato di diffamazione, commesso mediante la pubblicazione di sette “post” sul social network “[REDACTED]” mentre invece l’aveva assolta sia con riguardo a ulteriori sette “post” contestati,



sia dal delitto di atti persecutori. Con sentenza pronunciata il 14 luglio 2025, la Corte di appello di Torino – per quanto qui di interesse – ha riformato la sentenza del Tribunale, assolvendo l'imputata anche in relazione a uno dei "post" oggetto di condanna in primo grado, rideterminando la pena e confermando nel resto.

Secondo la Corte di appello, l'imputata – «quale compagna di [REDACTED]» – avrebbe offeso la reputazione di [REDACTED] magistrato in servizio presso il Tribunale di Genova, mediante la pubblicazione, sul proprio profilo [REDACTED] di una pluralità di "post", con i quali: aveva diffuso l'esposto presentato dal [REDACTED] nel 2007, contenente dati personali della persona offesa e già qualificato come diffamatorio in sede giudiziaria; aveva condiviso articoli di stampa recanti accuse di irregolarità e "malagiustizia" riferite alla vicenda giudiziaria del medesimo [REDACTED] nei quali la persona offesa risultava individuabile; aveva pubblicato ulteriori analoghi articoli, recanti l'affermazione secondo cui il [REDACTED] sarebbe stato detenuto illegittimamente per motivi politici; aveva condiviso video e interviste, nei quali il [REDACTED] veniva rappresentato quale vittima di ingiustizie giudiziarie, corredati da dichiarazioni ritenute lesive della reputazione della persona offesa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 521, 522 e 597 cod. proc. pen.

Rappresenta che la difesa, con l'atto di appello, aveva censurato la formulazione dei capi di imputazione, evidenziandone la genericità. La contestazione, invero, rinviava «a una sequenza di articoli, video, post e link esterni senza individuare con precisione, per ciascun episodio, il passaggio testuale o il nucleo assertivo ritenuto diffamatorio», con la «conseguente impossibilità, per l'imputata, di comprendere quale parte dello scritto o della trasmissione venisse a essa addebitata come offesa all'onore o alla reputazione della persona offesa».

Tanto premesso, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto infondata la censura, senza confrontarsi specificatamente con le deduzioni difensive, che vertevano sulla mancata indicazione delle «frasi precise» e dei «passaggi ritenuti offensivi». Il giudice di secondo grado non avrebbe affrontato la censura con la quale la difesa, con particolare riferimento ai «post sub 6 e 8», aveva lamentato il fatto che, nelle sentenze di merito, la responsabilità dell'imputata sarebbe stata «talora ancorata non al testo riportato nel capo d'imputazione, ma a passaggi o sfumature ricavati ex post dalla lettura complessiva di articoli e video».

2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 21 Cost., 51, 110 e 595 cod. pen.



La ricorrente sostiene che sarebbe stato violato il principio di personalità della responsabilità penale. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe finito «per attribuire alla ricorrente una sorta di responsabilità di posizione, fondata non già sulla concreta offensività dei contenuti da lei pubblicati, bensì sul fatto di essere la compagna di [REDACTED]». La Corte territoriale, in particolare, non avrebbe tenuto conto dei seguenti elementi: gli articoli e i servizi giornalistici erano stati redatti da giornalisti identificati; gli autori degli articoli e dei video non erano mai stati querelati dalla persona offesa né altrimenti perseguiti; così come non erano stati perseguiti gli altri utenti della rete che avevano condivisi i medesimi contenuti; solo l'imputata era «stata chiamata a rispondere dei contenuti».

Sotto altro profilo, sostiene che sarebbe mancata «la verifica giudiziale della natura diffamatoria degli articoli e dei servizi condivisi» dall'imputata. La sentenza presupporrebbe il carattere diffamatorio di contenuti mai vagliati, con conseguente carenza della necessaria base logica dell'affermazione di responsabilità. La Corte di appello non avrebbe individuato, per ciascun episodio, le frasi ritenute diffamatorie né svolto un esame individualizzato delle condotte contestate, con conseguente violazione dei principi di tipicità e di necessaria analiticità della motivazione.

L'imputata, in ogni caso, si sarebbe limitata a condividere articoli e video, da lei non realizzati, e avrebbe agito esclusivamente per sostenere «la causa del compagno in un momento di detenzione». Il suo «intento era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione di [REDACTED] non quello di offendere la magistrata».

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 529, 530 e 597 cod. proc. pen. e 612-bis cod. pen.

Rappresenta che, con il terzo motivo di appello, la difesa aveva chiesto, in ordine al reato di atti persecutori, l'assoluzione con la formula più ampia, "perché il fatto non sussiste", sul rilievo che difettassero anche gli elementi oggettivi del reato, non essendo stato dimostrato «che i soli post addebitati alla [REDACTED] fossero idonei a determinare l'evento tipico (stato d'ansia, timore, alterazione delle abitudini di vita) e a integrare quella persecuzione richiesta dalla fattispecie».

La Corte territoriale, tuttavia, ha mantenuto la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato", affermando che l'elemento oggettivo del reato risulterebbe integrato, richiamando la giurisprudenza in tema di "stilicidio persecutorio" e di delegittimazione reiterata tramite social network.

In tal modo, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe introdotto «un evidente profilo di contraddittorietà interna: se l'elemento oggettivo del reato è ritenuto pienamente integrato, mentre manca solo il dolo persecutorio, la formula corretta avrebbe dovuto essere "perché il fatto non costituisce reato" solo sotto il



profilo soggettivo». Il giudice di secondo grado sarebbe giunto «di fatto a una *reformatio in peius* in motivazione, aggravando il disvalore oggettivo della condotta della ricorrente rispetto a quanto affermato in primo grado, in assenza di impugnazione del pubblico ministero e a fronte di un'impugnazione difensiva diretta alla migliore definizione dell'esito assolutorio».

2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Rappresenta che, con il quarto motivo di appello, la difesa aveva chiesto il proscioglimento della ricorrente per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello, tuttavia, avrebbe rigettato la richiesta con motivazione erronea, atteso che non sarebbe consentito escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per il solo fatto che l'episodio si collochi all'interno di una vicenda più ampia. La stessa sentenza d'appello, d'altronde, avrebbe ridimensionato l'ambito delle condotte penalmente rilevanti ascrivibili all'imputata.

La ricorrente, inoltre, sostiene che non vi sarebbe alcuna motivazione specifica sull'eventuale abitualità della condotta e che il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. sarebbe, in sostanza, «fondato sulla sofferenza soggettiva della persona offesa e sul rilievo simbolico della figura del magistrato».

La ricorrente, infine, sostiene che l'erroneo diniego della causa di non punibilità avrebbe comportato «riflessi sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili», giacché «la corretta valutazione della minima offensività delle condotte imporrebbe comunque una riduzione ulteriore della pena e una più incisiva revisione delle statuizioni civili, ivi inclusa la provvisoria già determinata in primo grado e confermata in appello con motivazione del tutto generica».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

4. L'avv. [REDACTED], per la parte civile, ha presentato una memoria e le conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.



Va rilevato che, nel capo di imputazione, i fatti per i quali è intervenuta condanna sono descritti in maniera specifica, indicando la data del "post", l'articolo, il documento o il video pubblicati e riassumendone il contenuto o precisandone il titolo. La condanna è intervenuta specificamente per il contenuto diffamatorio di quei "post".

Tanto precisato, va rilevato che è infondata la censura con la quale la ricorrente lamenta il fatto che le sentenze di merito, «talora», avrebbero ancorato la responsabilità dell'imputata «non al testo riportato nel capo d'imputazione, ma a passaggi o sfumature ricavati ex post dalla lettura complessiva di articoli e video». Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di diffamazione, il richiamo dell'imputazione all'intero testo dello scritto o dell'intervista ritenuti diffamatori, con la precisa indicazione degli estremi per la loro identificazione, comporta che l'addebito debba intendersi esteso al complessivo contenuto comunicativo, del quale non è richiesta l'integrale trascrizione, e non circoscritto alle espressioni riportate nella contestazione a titolo esemplificativo» (Sez. 5, n. 34815 del 20/05/2019, Rv. 276776; Sez. 5, n. 55796 del 27/09/2018, Ricci, Rv. 274619).

1.2. Il secondo motivo è infondato.

I giudici di merito, invero, hanno condannato l'imputata per la condotta da lei realizzata, costituita dalla pubblicazione dei "post" indicati nel capo di imputazione. La circostanza che gli autori degli articoli e dei video non siano stati perseguiti è legata alla procedibilità a querela del reato contestato e non incide minimamente sulla penale responsabilità dell'imputata.

I giudici di merito hanno correttamente chiarito che l'imputata, sebbene non fosse l'autrice degli articoli e dei video, aveva comunque contribuito a diffonderne i contenuti offensivi, mediante la ripubblicazione e la condivisione sulla propria pagina [REDACTED]. L'imputata, peraltro, non si era limitata a condividere i contenuti pubblicati da altre persone, facendole in tal modo proprie, ma aveva anche corredato i documenti digitali con frasi di inequivoca adesione, manifestando in tal modo la propria convinzione rispetto alla bontà delle dichiarazioni diffamatorie. Circostanza quest'ultima che rendeva evidente anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Al riguardo, va rilevato che poco conferente è la deduzione con la quale la parte sostiene che l'intento dell'imputata «era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione di [REDACTED] non quello di offendere la magistrata». Invero, «in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, il quale richiede la consapevolezza dell'offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento, ma non la volontà protesa alla denigrazione altrui» (Sez. 5, n. 37236 del 17/10/2025, Pasqualini, Rv. 288819).



Quanto alla mancata analisi del contenuto diffamatorio dei "post" in questione, va rilevato che la Corte territoriale, sul punto, ha rinviato alla sentenza di primo grado, condividendola pienamente. Al riguardo, va ricordato che, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione per *relationem* alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante, come è accaduto nella specie, non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435).

La Corte di appello, inoltre, ha sottolineato che la valenza diffamatoria dei "post" in questione risultava, «in modo incontrovertibile», dalla sentenza passata in giudicato emessa nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] proprio con riferimento ai documenti condivisi dall'imputata.

Sotto tale profilo, va rilevato che il ricorso per cassazione si presenta generico, non censurando specificamente la sentenza impugnata, né con riferimento alla condivisione delle valutazioni operate dalla sentenza di primo grado, né con riferimento alla valenza della sentenza passata in giudicato, emessa nei confronti del [REDACTED]

1.3. Il terzo motivo è infondato.

In primo luogo, va rilevato che alcun profilo di contraddittorietà può essere rinvenuto nella sentenza impugnata, nella parte relativa al reato di atti persecutori, atteso che la Corte territoriale, avendo ritenuto dimostrato l'elemento oggettivo del reato ma non quello soggettivo, ha correttamente utilizzato la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato". Questa, invero, è la formula assolutoria che deve essere adottata nel caso di difetto dell'elemento soggettivo del reato. Confusa e priva di fondamento è la tesi della ricorrente, secondo la quale la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare la formula «perché il fatto non costituisce reato solo sotto il profilo soggettivo».

Va poi rilevato che alcuna violazione del principio di divieto di *reformatio in peius* è riscontrabile nel caso in esame, atteso che la Corte di appello si è limitata a confermare la precedente formula assolutoria, chiarendo le ragioni dell'infondatezza del motivo di appello con il quale la difesa invocava l'assoluzione "perché il fatto non sussiste".

Nel resto, il motivo risulta generico e versato in fatto.

1.4. Il quarto motivo è infondato.

La Corte di appello, invero, ha basato la decisione in ordine all'art. 131-bis cod. pen. sull'oggettività dei fatti e, senza cadere in alcun vizio logico, ha rilevato che non era fondata la pretesa della difesa di "frammentare" le singole condotte contestate all'imputata e di considerarle in modo avulso dalla più ampia vicenda



nella quale esse si inserivano, atteso che le condotte erano tra loro correlate e traevano origine da vicende più ampie, alle quali veniva fatto espresso riferimento nella stessa imputazione. Sempre sotto tale profilo, la Corte territoriale ha poi sottolineato che il sostegno morale e materiale manifestato dall'imputata, mediante la condivisione degli articoli e dei video, era stato fornito proprio con l'intento «di non far cadere nel dimenticatoio» la più ampia vicenda che aveva interessato il compagno della [REDACTED]

Quanto al proscioglimento relativo alla pubblicazione di alcuni "post", va rilevato che tale dato, di per sé, non attribuisce particolare tenuità ai restanti fatti, in ordine ai quali è intervenuta sentenza di condanna. Sotto tale profilo, il motivo si presenta generico, non avendo la ricorrente dimostrato che i fatti per i quali era intervenuta condanna fossero di particolare tenuità.

Le censure relative al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili risultano del tutto generiche. Con particolare riferimento alla provvisoria, va peraltro rilevato che, in sede di legittimità, non è consentito contestarne l'ammontare, in quanto «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisoria, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La ricorrente, altresì, è tenuta alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, il 19 marzo 2026.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Rosa Pezzullo

